

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI**

**Codice fiscale e partita IVA: 00821180577**

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
PACEMAKER, DEFIBRILLATORI ED ELETTROCATETERI  
OCCORRENTI ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA DELL’A.S.L. DI RIETI.

Il giorno 03/11/2016, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. MANUEL FESTUCCIA, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa LAURA FIGORILLI, prot. n. 34178 del 28/06/2016, per la stipula del presente contratto

E

La B. BRAUN Milano S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 00674840152 con sede legale in Via da Seregno, 14 Milano, rappresentata da [REDACTED]  
[REDACTED] in qualità di Procuratore Speciale in virtù dei poteri conferitigli con atto Notaio Elena Terrenghi di Milano in data 24 luglio 2014, repertorio n. 28108

**PREMESSO**

- a. che con DCA 221/2015 successivamente integrato con DCA 443/2015, è stata prevista la realizzazione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Pacemaker, nella forma di gara regionale;
- b. con DPCM del 24/12/2015, pubblicato il 9/02/2016 ed entrato in vigore

in pari data, il quale ricomprende, tra le categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà anche i pacemaker e defibrillatori;

- c. che, pertanto, tali tipologie di prodotti non possono essere oggetto di gara autonoma al di sopra delle soglie previste dal DPCM sopra menzionato, per le quali è possibile procedere solo esclusivamente attraverso il soggetto aggregatore di riferimento;
- d. che nelle more della procedura di gara regionale, la cui attivazione è prevista per il I trimestre 2017, come rappresentato dalla Direzione Centrale Acquisti con nota del 12/04/2016, con atto deliberativo n. 622/DG del 01/06/2016 è stato affidata la fornitura di pacemaker, defibrillatori ed elettrocateri per un anno o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della gara regionale con decorrenza dal 01/06/2016.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - Oggetto generale:**

La fornitura di quanto di seguito elencato, nelle quantità presunte indicate:

- *lotto 35: n. 50 Introduuttori per femorale, CIG: 6738981F08.*

viene affidata alla B. BRAUN Milano S.p.A., secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti dall'atto deliberativo n. 622/DG del 01/06/2016, dall'offerta economica allegata al citato atto deliberativo n. 622/DG/2016 e della normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato.

#### **ARTICOLO 2 - Durata del contratto:**

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi e precisamente fino al 31 maggio 2017, con decorrenza dal 1° giugno 2016.

### **ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell'affidamento:**

Il corrispettivo dovuto alla Società Fornitrice è quello riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla delibera n. 622/DG del 01/06/2016, tenuto conto delle effettive forniture di dispositivi medici (all.1).

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati o previsti prezzi di riferimento dell'ANAC relativi ai dispositivi di cui al presente contratto, la ASL applicherà tali prezzi senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

### **ARTICOLO 4 – Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente e previa verifica del corretto invio del quantitativo della fornitura ordinata.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere etc., approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL Lazio n.57 del 16/07/2015.

### **ARTICOLO 5 - Penali e risoluzione del contratto**

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge, l'ASL di Rieti, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente contratto, si riserva la facoltà di applicare delle penalità, qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese.

L'impresa aggiudicataria è, pertanto, soggetta all'applicazione di una penale, il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- 1) ritardo nella consegna dei prodotti;

- 2) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Nelle more dell'adempimento da parte del fornitore, è sempre comunque in facoltà dell'ASL ricorrere ad altro fornitore, utilizzando le offerte di cui alla delibera n. 622/DG del 01/06/2016, o in caso di rinuncia o di impossibilità a fornire da parte imprese concorrenti, ricorrendo al libero mercato, tutto ciò con addebito alla società inadempiente dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

L'ASL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della società fornitrice, per ritardo o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'ASL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Per l'attivazione della penale, sarà sufficiente che l'ASL, previa contestazione scritta, dichiari, con lettera raccomandata A.R., la propria volontà di volersi avvalere della facoltà al riguardo concessagli dal su indicato articolo.

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della fornitura, l'ASL avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1456 C.C., con ogni conseguente danno e spesa a carico della ditta fornitrice.

L'ASL si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) grave o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente contratto non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società della fornitura, contestata regolarmente;
- c) violazione dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, stabiliti o concordati con l'ASL, non rimossa a seguito di diffida formale;
- d) sopravvenuta incapacità giuridica della società;
- e) casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente contratto siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

L'ASL di Rieti, in caso di ogni altro inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine, non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura di cui al presente contratto, o la parte rimanente di questa, in danno alla società. In particolare l'ASL potrà anche ricorrere ad altra ditta fornitrice, utilizzando le offerte di cui alla delibera citata, in caso di rinuncia delle/a ditte/a o di impossibilità sopravvenuta a fornire, mediante ricorso al mercato, con

addebito dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto dal contratto mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno alla società.

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto a seguito aggiudicazione della Gara regionale così come previsto nell'atto deliberativo n. 622/DG del 01/06/2016.

#### **ARTICOLO 6 – D.E.C.**

Direttore dell'Esecuzione del Contratto del presente affidamento, è individuato il Dottor Massimo Zannetti.

#### **ARTICOLO 7 - Controversie**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

#### **ARTICOLO 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società Fornitrice si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

La Società Fornitrice, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

**ARTICOLO 9 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013.**

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. La Società Fornitrice si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui

all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

ASL di Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

B. BRAUN Milano S.p.A.,

Procuratore Speciale

